

## MOLTO NEGATIVE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI LE PROPOSTE DEL NUOVO ISEE

In merito al testo proposto per il nuovo Isee, Indicatore della situazione economica equivalente (cfr. lo schema predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. 29/0006621 del 20 dicembre 2012), riportiamo il testo delle e-mail inviate il 30 gennaio 2013 da Maria Grazia Breda al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri Balduzzi e Fornero, nonché al Sottosegretario Guerra, lettera che forse ha contribuito ad evitare l'approvazione delle norme da parte del Consiglio dei Ministri.

Osserviamo altresì che inspiegabilmente agli anziani cronici non autosufficienti e alle persone con demenza senile degenti presso strutture residenziali viene concessa (per il primo anno di ricovero o anche per i successivi?) una franchigia di euro 6.500. Ne deriva che detti soggetti, pur essendo a totale carico dei servizi, accumulano come accantonamento a favore dei parenti fino al 6° grado, l'importo annuo sopra indicato (1).

Al contrario, le nuove norme non tengono in alcuna considerazione i sacrifici, spesso rilevanti, fatti dai succitati malati per l'acquisto dell'alloggio di residenza, come risulta evidente dal seguente esempio.

Due coniugi ottantenni che dispongono di pensioni per un ammontare complessivo di 18mila euro annui e possiedono un alloggio di due camere e cucina (reddito catastale euro 677,00) dovrebbero versare per il ricovero di uno di essi circa 15mila euro, con la conseguenza che il coniuge del ricoverato avrebbe solamente più la disponibilità mensile di euro 200,00. Ne consegue che, per poter continuare a vivere, questi è costretto a vendere (o svendere) l'alloggio (2).

Da notare altresì che fra le spese deducibili

(1) L'importo di euro 6.500 viene dedotto dal versamento della quota alberghiera.

(2) I calcoli sono i seguenti: Reddito complessivo annuo euro 18.000. Deduzione 1.000 euro per i redditi pensionistici e 6.500 per la persona non autosufficiente = euro 10.500. Alloggio di proprietà, mq. 60. Reddito catastale  $667 \times 105 = 70.000$  (valore Ici)  $\times 1,60 = 112.000$  (valore Imu). Deduzione 1/3:  $112.000 - 37.333 = 74.667$   $\times 20\%$  (quota del patrimonio che viene sommata ai red-

non sono previste dal nuovo Isee quelle relative al riscaldamento.

### Testo dell'e-mail

A nome della Fondazione promozione sociale onlus e in qualità di prima firmataria della Petizione nazionale popolare sul finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza, le cui richieste sono state recepite con la risoluzione n. 8-00191 (approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati l'11 luglio 2012) (3).

Vi prego vivamente di voler assumere le necessarie urgentissime iniziative volte a sospendere l'imminente emanazione del decreto governativo che introduce nuove norme sull'Isee, Indicatore della situazione economica equivalente.

Le suddette norme sono assolutamente inammissibili sotto il profilo etico-sociale in quanto tendono a penalizzare proprio i nuclei familiari con congiunti non autosufficienti malati cronici e/o con gravi handicap invalidanti. Vengono difatti gravati di oneri economici per poter usufruire di prestazioni socio-sanitarie che lo Stato ha invece riconosciuto alle persone non autosufficienti come prestazioni di livello essenziale, esigibili in quanto rientranti nei Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (Dpcm 29 novembre 2001, reso cogente dall'articolo 54 della legge 289/2002).

In particolare i genitori che hanno dato la vita a nostri concittadini colpiti da gravissimi handicap, specie se di natura intellettuva e quindi con limitatissima o nulla autonomia, sono di fatto considerati dal succitato decreto come responsabili/colpevoli durante la minore età del figlio.

A causa del loro "misfatto" essi sono obbligati ad intervenire sotto il profilo economico non

diti) = 22.400 euro. Deduzione di euro 5.000 + 500 per l'alloggio di proprietà = euro 16.900.

Ise  $10.500 + 16.900 = 27.400$ ; Isee  $27.400/1,57 = 17.452$ ; Retta alberghiera  $1.300 \times 12$  mesi = 15.600. Disponibilità economica euro  $18.000 -$  retta alberghiera 15.600 = 2.400 euro anno = euro 200 mese.

(3) Il testo è riportato integralmente nell'editoriale del n. 179/2012 di questa rivista.

solo nei casi in cui è necessaria l'accoglienza residenziale presso apposite strutture (che dovrebbero sempre avere una caratterizzazione familiare anche per quanto concerne il numero degli utenti), ma addirittura anche per la frequenza di centri diurni al termine della scuola dell'obbligo, frequenza indispensabile per poter assicurare la loro permanenza in famiglia.

Pertanto, anche sotto il profilo economico i genitori con figli minori colpiti da handicap in situazione di gravità e con limitata o nulla autonomia sono "puniti" perché i loro congiunti non sono in grado di proseguire gli studi e di svolgere alcuna attività lavorativa proficua.

Ne consegue altresì che, a causa degli obblighi economici imposti aumenteranno gli aborti nei casi di accertata o probabile presenza di handicap nei nascituri. Inoltre sarà molto più difficile l'adozione dei bambini senza famiglia aventi minorazioni anche lievi.

Analogo il principio conduttore dell'emanando decreto per quanto concerne gli anziani affetti da patologie così gravemente invalidanti da determinare non solo sofferenze spesso rilevanti, ma anche la non autosufficienza che può anche essere totale se causa l'incapacità di esprimere le proprie esigenze fondamentali di vita: fame, sete, caldo, freddo.

È sconcertante che per detti malati gravi il decreto in oggetto inserisca la questione dei relativi oneri economici sotto la voce "Ospitalità alberghiera" per prestazioni alle quali hanno il diritto esigibile previsto dai Lea.

Negando le esigenze terapeutiche degli anziani cronici non autosufficienti, da un lato le nuove norme sull'Isee danno spazio a coloro (numerosi enti e persone) che continuano a non voler riconoscere le loro condizioni di malati curabili (anche se inguaribili) e dall'altro lato, considerando le occorrenti prestazioni con semplice atto privato di badanza/ospitalità alberghiera, ritengono responsabili/colpevoli i loro coniugi e figli.

Si tratta di un comportamento definito dal compliato Cardinale Carlo Maria Martini "eutanasia da abbandono" nel messaggio inviato in occasione del nostro convegno "Anziani attivi e anziani malati cronici nell'Europa del 2000: orientamenti culturali ed esperienze a confronto", svoltosi a Milano il 24-25 ottobre 1996.

Attualmente la situazione è assai preoccu-

pante (in Piemonte sono oltre 30mila gli anziani malati cronici non autosufficienti in lista a tempo indeterminato in attesa di ricevere le necessarie prestazioni domiciliari (integrative rispetto a quelle fornite dai medici di base) e residenziali).

Occorre altresì rilevare che la complessità delle prestazioni sanitarie occorrenti per un adeguato trattamento terapeutico degli anziani malati cronici non autosufficienti era stata rilevata dell'ottimo documento "Prestazioni residenziali e semiresidenziali per gli anziani non autosufficienti" approvato nella seduta del 30 maggio 2007 dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza istituiti dal Ministro della salute.

Invece, nella proposta di decreto Isee ai coniugi e ai figli (compresi quelli non conviventi e addirittura quelli residenti all'estero), considerati colpevoli delle malattie dei loro congiunti (ictus, infarti, demenze senili, pluripatologie, ecc.) viene imposto dall'emanando decreto in oggetto il versamento di contributi economici per la succitata "Ospitalità alberghiera", ricreando le condizioni di povertà che erano state evidenziate già dal documento "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale e diffuso nell'ottobre 2000: «*Nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica*».

Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro coniugi.

I criteri previsti per detti contributi dal succitato emanando decreto sono molto macchinosi, in particolare non tengono conto dell'insufficienza della disponibilità di denaro di coloro (si tratta di anziani soli, vedovi e soprattutto vedo-

(segue alla pag. 48)

ve) che hanno redditi bassissimi (pensione al minimo) e sono proprietari dell'alloggio in cui abitano (cfr. la nota 2).

Infine, il decreto in oggetto prevede norme anche fortemente vessatorie nei confronti dei congiunti dei soggetti colpiti da patologie e/o da handicap invalidanti, mentre giustamente ai cassintegrati sono erogati dallo Stato aiuti economici, senza tener conto dei redditi e beni degli stessi beneficiari nonché dei loro congiunti conviventi o non conviventi.

Le erogazioni destinate ai disoccupati sono sotto molti aspetti analoghe alle precedenti.

Giustamente – ma solo fino ad un certo punto – lo Stato eroga ogni anno oltre 50 milioni di euro per l'integrazione al minimo delle pensioni, per la maggiorazione sociale e per l'assegno sociale. È un intervento corretto se riguarda coloro che non hanno il necessario economico per vivere. Anche in questo caso giustamente non sono richiesti interventi economici da parte dei parenti non conviventi. È un insensato rega-

lo (di alcuni miliardi di euro all'anno!) fatto a coloro che, pur disponendo di redditi molto limitati, posseggono patrimoni immobiliari e mobiliari adeguati alle loro esigenze.

Giustamente non vengono prese in considerazione le condizioni economiche dei congiunti non conviventi per:

- l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia economica e popolare;
- l'erogazione dei contributi economici per il pagamento degli affitti da parte delle persone in difficoltà;
- il pagamento delle rette riguardanti gli asili nido e le scuole materne per la parte non coperta dalle risorse dei genitori.

Per quanto concerne i possibili risparmi che non danneggiano le persone più deboli, si unisce l'articolo "Possibili risparmi concernenti il Servizio sanitario nazionale e altri settori" pubblicato sul n. 177/2012 della rivista trimestrale *Prospettive assistenziali* che esce ininterrottamente dal 1968.